



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 del 18/12/2019

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BAILO CARLO - Sindaco	Sì
2. LOGUERCIO MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
3. SALUSSOLIA GIANNA - Consigliere	Sì
4. FRA' ELENA - Consigliere	Sì
5. CAVALLONE PAOLO - Consigliere	Sì
6. SASSO MARIA - Consigliere	Sì
7. PANIZZA MATTEO - Consigliere	Sì
8. FRANCESE MAURO - Consigliere	No
9. FERRARESE RICCARDO - Consigliere	Sì
10. PICCO GIOVANNI - Consigliere	Sì
11. BUSSA VILMA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BAILO CARLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.148 DEL 11/12/2019

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TU) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ~ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ~ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono

energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n. 29;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 21/12/2018 con deliberazione n. 56;

- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, il Comune di Bianzè risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- **A.S.M. Vercelli S.p.a. (già A.T.En.A. S.p.a.);**
- **CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l.;**

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2019** allegato alla presente (**Allegato A**);

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il citato Piano;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario e tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato:

Presenti:	dieci
Astenuti:	nessuno
Votanti:	dieci
Favorevoli:	dieci
Contrari:	nessuno

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2019** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU;

Con ulteriore votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato:

Presenti:	dieci
Astenuti:	nessuno
Votanti:	dieci
Favorevoli:	dieci
Contrari:	nessuno

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

BAILO CARLO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)

Il Segretario Comunale

Dr.a Mariangela Brunoldi

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)